

L.R. 1 ottobre 2015, n. 27 ⁽⁴⁾.

Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo.

(1) Pubblicata nel B.U. Lombardia 2 ottobre 2015, n. 40, Supplemento.

Art. 63 *Accesso alla professione di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo.* ⁽⁴⁴⁾

1. La responsabilità tecnica dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico che svolge le funzioni indicate all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021 (Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo).

2. L'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è subordinato al conseguimento dell'abilitazione rilasciata dagli enti di cui al comma 3, previo riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021.

3. L'abilitazione di cui al comma 2 è rilasciata dalle Province e dalla Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a) della presente legge.

4. Rimangono abilitati all'esercizio della professione sul territorio regionale della Lombardia, e in via esclusiva per una sola agenzia di viaggi, i direttori tecnici inseriti nell'aggiornamento del registro regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale recante "Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021".

5. La Giunta regionale definisce con proprio provvedimento, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro del turismo 5 agosto 2021, le modalità per il riconoscimento, da parte degli enti di cui al comma 3, dei requisiti di cui al comma 2. ⁽⁴⁵⁾

(44) Articolo prima modificato dall' *art. 6, comma 1, lett. da a) a d)*, *L.R. 19 maggio 2021, n. 7*, entrata in vigore il 22 maggio 2021, e poi così sostituito dall'*art. 12, comma 1, lett. a)*, *L.R. 16 dicembre 2021, n. 23*, entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

(45) In attuazione del presente comma vedi la *Delib.G.R. 28 marzo 2022, n. 11/6185*.

Art. 64 *Registro regionale dei direttori tecnici.* ⁽⁴⁶⁾

[1. Il registro dei direttori tecnici delle agenzie di viaggio e turismo è tenuto e aggiornato presso la direzione generale competente per materia della Regione.

2. Il registro dei direttori tecnici di agenzia di viaggio e turismo è pubblicato sul portale internet e ogni anno sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.]

[\(46\)](#) Articolo abrogato dall'[art. 12, comma 1, lett. b\)](#), [L.R. 16 dicembre 2021, n. 23](#), entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

Art. 69 *Sanzioni.*

1. Il comune, nell'ambito delle competenze a esso conferite, dispone la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo o, in caso di presentazione della SCIA, adotta i provvedimenti di inibizione dell'attività in caso di perdita di anche uno solo dei requisiti richiesti, ovvero per mancata comunicazione, entro trenta giorni, delle variazioni intervenute. ⁽⁵⁰⁾

2. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000:

a) chiunque intraprende le attività di cui all'articolo 57, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione oppure senza aver presentato la SCIA;

b) il titolare dell'agenzia che si avvale di un direttore non abilitato, nonché colui che svolge attività di direttore tecnico senza l'abilitazione ⁽⁵⁶⁾.

3. Sono assoggettate alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 le associazioni di cui all'articolo 67 che contravvengono ai limiti e agli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo. ⁽⁵¹⁾

3-bis. Sono assoggettate alla sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 le associazioni di cui all'articolo 67 che contravvengono al divieto di cui al comma 7 dello stesso articolo. ⁽⁵²⁾

4. È soggetto alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 5.000 il direttore tecnico già iscritto nell'aggiornamento del registro regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale recante 'Seconda legge di revisione normativa ordinamentale 2021' che presta la propria

attività non in forma esclusiva presso l'agenzia di viaggio e turismo della quale risulta direttore tecnico. ⁽⁵²⁾

5. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 5.000 a euro 15.000 chiunque fa uso della denominazione o esercita l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza aver ottenuto l'autorizzazione o presentato la SCIA.

6. È assoggettato alla sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 8.000 chiunque usa una denominazione diversa da quella autorizzata o per la quale è stata presentata la SCIA.

7. In caso di reiterazione delle violazioni di cui ai commi 2, 3, 3-bis, 4, 5 e 6, le sanzioni sono applicate nella misura del doppio di quella inizialmente irrogata e il comune procede alla revoca dell'autorizzazione o all'inibizione dell'attività. ⁽⁵³⁾

[8. Il mancato pagamento delle sanzioni pecuniarie comporta la rivalsa sul deposito cauzionale. ⁽⁵⁴⁾]

9. Fermo il disposto di cui al comma 2, lettera a), chi esercita l'attività di agenzia senza la prescritta autorizzazione o SCIA non può avviare l'attività per un periodo di un anno dalla data di accertamento della violazione.

10. Per l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si osservano le disposizioni di cui alla [L.R. 1/2012](#).

11. Le sanzioni sono riscosse dal comune e le somme introitate sono destinate a progetti di promozione integrata e di incremento dell'attrattività del territorio concordati con la Regione. ⁽⁵⁸⁾

12. Per quanto non previsto dal presente articolo, si osservano le disposizioni della [l. 689/1981](#) e, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 11; l'entità delle sanzioni è proporzionata alle dimensioni tecnico-economiche dell'attività ricettiva.

12-bis. I riferimenti alle agenzie di viaggio contenuti nei commi 1, 2, 4, 5, 6 e 9 sono da intendersi anche come riferimenti alle associazioni di cui all'articolo 67 che più di due volte l'anno agevolino l'offerta o la vendita di pacchetti turistici e servizi turistici collegati, di durata superiore a ventiquattro ore o che includono un pernottamento. ⁽⁵⁵⁾

[\(50\)](#) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, lett. j\)](#), [L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

(51) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, lett. k\), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

(52) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 1, lett. k\), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

(53) Comma così modificato dall' [art. 2, comma 1, lett. l\), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

(54) Comma abrogato dall' [art. 2, comma 1, lett. m\), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

(55) Comma aggiunto dall' [art. 2, comma 1, lett. n\), L.R. 10 dicembre 2019, n. 22](#), entrata in vigore il 14 dicembre 2019.

(56) Lettera così modificata dall'[art. 12, comma 1, lett. c\), n. 1\), L.R. 16 dicembre 2021, n. 23](#), entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

(57) Comma così modificato dall'[art. 12, comma 1, lett. c\), n. 2\), L.R. 16 dicembre 2021, n. 23](#), entrata in vigore il 21 dicembre 2021.

(58) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 16 novembre 2021, n. 11/5519](#).